



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.04.2013 e 04.09.2013, relativi alla società **METRA SISTEMI S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **METRA SISTEMI S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 29.04.2013 al 31.12.2013, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.04.2013 e 04.09.2013, in favore di un numero massimo di 21 unità lavorative, della società **METRA SISTEMI S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:

- Rodengo Saiano (BS): n. 18 lavoratori di cui n. 1 con contratto part-time al 75% sospesi con riduzione oraria media del 20% per il periodo dal 29.04.2013 al 28.08.2013. Di tali lavoratori n. 16 di cui n. 1 con contratto part-time al 75% saranno sospesi con riduzione oraria media del 15% per il periodo dal 29.08.2013 al 31.12.2013;
- Roma: n. 3 lavoratori sospesi con riduzione oraria media del 50% per il periodo dal 29.04.2013 al 28.08.2013. Di tali lavoratori n. 1 lavoratore sarà sospeso con riduzione oraria del 15% per il periodo dal 29.08.2013 al 31.12.2013 e n. 1 lavoratore sarà sospeso con riduzione a zero ore per il periodo dal 29.08.2013 al 31.12.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 57.164,89 (cinquantasettemilacentosessantaquattro/89).



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Codice Fiscale: 01160600365

Matricola INPS: 1508678858

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 57.164,89 (cinquantasettemilacentosessantaquattro/89), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 29/11/2013

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Fabrizio Saccomanni